

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 16 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 7 FEBBRAIO 2006**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI
CITAZIONE AD ISTANZA DEL SIG. A.G. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA
PER RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 28.11.2003.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **08 febbraio 2006** al **23 febbraio 2006**

il testo della presente non riporta le indicazioni delle diagnosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 27/1/2006, con prot. n. 4, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Francesco Santoro – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dal Sig. A.G. c/ il Comune di Molfetta; nonché c/ il Consorzio Mercato Ittico;

l'attore assume che il giorno 28/11/2003, alle ore 8,30 circa, mentre si accingeva ad entrare nel Mercato Ittico di Molfetta, salendo le scale scivolava e cadendo rovinosamente, si procurava un: "...OMISSIS" come poi diagnosticata dal Pronto Soccorso del locale nosocomio;

La citazione de qua è per l'udienza del **30 Marzo 2006**, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. nel termine di venti giorni prima della indicata udienza, per ivi, accertata preliminarmente, ai sensi dell'art. 2043 c.c. la responsabilità del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno fisico, morale e materiale derivante dal sinistro di cui trattasi in favore dell'istante nella misura di € 23.006,71, spese ed onorari di

causa, oltre IVA e CAP come per legge; in via istruttoria è richiesta altresì, ammissione prova testimoniale e disporsi CTU medico-legale;

Rilevato che, con nota prot. n. 29951 del 7/7/2004 il Funzionario dell'Unità Autonoma Affari Legali respingeva la domanda risarcitoria avanzata con missiva in data 28/5/2004 (come integrata con nota dell'1/12/2004), non ravvisando nella fattispecie responsabilità dell'Ente, in quanto (giusta nota della P.M. in data 17/07/2004) le scalinate per accedere al Mercato Ittico sono assolutamente prive di microrganismi e perfettamente lavorate per essere antiscivolo, per quanto attiene alla pulizia questa viene effettuata quotidianamente, inoltre l'accesso al Mercato Ittico è vietato ai non addetti ai lavori, i quali adoperano sistemi di sicurezza;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dal Sig. A.G., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto atteso il rilievo mosso dalla P.M., e la rilevata competenza del Consorzio della stessa struttura mercatale nella sua manutenzione;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dal Sig. A.G., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n° 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato

rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
